

## **L.R. Calabria 30-4-2020 n. 2 (Art.1)**

### **Legge di stabilità regionale 2020.**

**Art. 1** *Sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.*

1. Al fine di attenuare l'impatto sul tessuto sociale ed economico delle misure adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi per l'anno tributario 2020 i termini di versamento dei seguenti tributi regionali:

a) tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020;

b) imposta regionale sulla benzina per autotrazione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La sospensione non opera relativamente al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)) relativo a periodi tributari scaduti prima dell'8 marzo 2020 e non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza naturale della tassa.